STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

UNIDEA

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **United Nations for International Digital Education Association "UNIDEA"** ed assume la forma giuridica di APS (se iscritto nel r.u.n.t.s), non riconosciuta, apartitica e aconfessionale", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di a **Milano** in **Via Bernardo Quaranta 45** cap. **20139**. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano, ed intende operare anche a livello nazionale e/o internazionale
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "UNIDEA APS" oppure "UNIDEA associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Emblema e Logo

1. L'immagine brand dell'associazione è sotto ©Copyright ed è ad uso esclusivo dell'amministrazione; gli emblemi, loghi o il nome dell'associazione per utilizzi terzi, deve essere fatta formalmente la richiesta per materiali press e/o brand.

Art.4 - Statuto

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Inoltre, l'associazione prevede di un libro del regolamento denominato "costituzione", per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e attività.

Art.5 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa e della propria amministrazione.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.6 - Efficacia della Costituzione (regolamento interno)

1. La Costituzione rappresenta l'evoluzione dei regolamenti dello statuto e stabilisce la vigorosità del medesimo, vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione

Art.7 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui

principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. **Essa opera nei seguenti settori:**
   a. Volontariato
   b. Istruzione e Formazione
   c. Servizi di informazione
4. **L'Associazione persegue le seguenti finalità:**
   a. Contrastare il fenomeno del digital divide e il conseguente divario sociale tramite attività di volontariato, eventi a scopo informativo e realizzazione di contenuti multimediali;
   b. Promuovere una cultura formativa per la prevenzione sulla disoccupazione giovanile
   c. Sensibilizzare la società all'ambito del volontariato tramite attività di utilità sociale.

Art.8 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
   a. prevedere di organizzare congressi o eventi di discussione dei temi pace e solidarietà
   b. prevedere di organizzare workshop come attività scolastiche o extrascolastiche nella discussione e prevenzione dei temi sociali per ragazzi: cyberbullismo o bullismo, orientamento sessuale, difficoltà scolastiche o sociali e altro
   c. prevedere di organizzare centri o sedi per le attività creative per la realizzazione di contenuti multimediali al fine di intrattenere il pubblico, educare i minori utenti scolastici o speciali
   d. prevedere di organizzare attività di formazione in qualità di ente formatore per le professioni di: audio e video, comunicazione ed espressione, teatro e altro
   e. la selezione, formazione ed impiego di utenti civili volontari in servizio civile nella salvaguardia dei diritti umani
   f. impiego di attività di promozione delle finalità dell'associazione, in qualità di progetti di editoria o comunicazione
   g. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.9 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.10 - Associati

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'associazione è aperta a tutti a condizione che essi non discriminino fatti di tipo politico, economico, etnico, religioso o sociale.
2. I membri dell'associazione si distinguono in:
   a. **Soci Fondatori:** sono utenti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che alla fine del loro mandato in qualità di amministratori, possono far parte dell'organo di Tutela.
   b. **Soci Operativi:** sono utenti che svolgono attività ordinarie e operative nella vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative.
   c. **Soci Membri:** sono utenti che partecipano alla vita politica dell'associazione, ma non sono tenuti ad operare attivamente.
   d. **Soci Senior:** sono utenti che hanno partecipato attivamente alle attività dell'associazione, portando un particolare valore aggiunto a quest'ultima, e hanno diritto di entrare nell'organo di Tutela.

Art.11 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.12 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
    a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
    c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
    d. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.20, c.2, del presente Statuto.
2. Gli associati hanno il dovere di:
    a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    c. partecipare alle assemblee se conformi con quanto descritto all'art. 20 c.2 del presente statuto.
    d. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
    e. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
    f. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Art.13 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
    a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, salvo per chi svolge attività di referenza di progetti o attività in esecuzione, in tal caso la volontà di recesso deve essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effetto di recesso;
    b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
    a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
d. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,[16] entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
e. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.14 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.15 - Volontari e Persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.16 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'associazione:
    a. Commissione degli Associati (Rappresentato dall'assemblea ordinaria)
    b. Organo di Tutela
    c. Organo Presidenziale (Rappresentato dal Consiglio Direttivo)
    d. Organo di Controllo e Revisione

Art.17 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
    a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)[23] degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 30 (trenta) prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.18 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria e quindi della Commissione degli Associati:
   a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;[27]
   d. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
   e. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
   f. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
   g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
   h. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.19 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
   a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
   b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.20 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.21 - Il Consiglio Direttivo o Organo Presidenziale

1. L'organo della Presidenza viene eletto dall'assemblea degli associati, sotto forma di camere unite (tranne il Presidente dell'associazione – di competenza dell'organo di Tutela), presiede la dirigenza dell'associazione ed opera in attuazione della volontà dell'organo degli associati, controllato e revisionato dall'organo di Tutela al quale ne risponde direttamente e dalla quale può essere revocato il mandato.
2. L'organo della Presidenza è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. infinito.
3. L'organo della Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
4. Il Presidente dell'associazione è il capo funzionario dell'organo della Presidenza ed amministratore delegato, nominato dall'Organo di Tutela.
5. L'organo della Presidenza è formato da:
    a. Presidente – delegato amministratore
    b. Vicepresidente – delegato amministratore
    c. Tesoriere – delegato amministratore
    d. Direttore Generale
    e. Segretario Generale
6. Il funzionario "Segretario Generale" è parte dell'organo della Presidenza, in veste di garante persona fisica dell'organo di controllo e revisione.

Art.22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    d. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
    e. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    f. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
    g. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
    h. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    i. atificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
    j. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
    k. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    l. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
    m. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
    n. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    o. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento
p. supporto tramite la propria esperienza le attività progettuali

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Funzionario della presidenza si perde per:
   a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
   b. revoca da parte dell'Organo di Tutela;
   c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.13 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Funzionari cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Funzionari così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Funzionari così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i funzionari cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Funzionari, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Funzionario più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Funzionari, i Funzionari cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Funzionari.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Funzionari almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Funzionari.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Funzionario individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.25 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il presidente è eletto dall'assemblea dell'organo di Tutela a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Egli dura in carica quanto l'organo della Presidenza.
3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo della Presidenza, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di Tutela in merito all'attività compiuta. Il presidente che revoca il proprio diritto di mandato come capo funzionario dell'amministrazione dell'associazione, convoca le camere bilaterali in qualità di assemblea straordinaria – per la comunicazione delle nuove elezioni e cede la propria funzione all'organo di

Tutela – fino l'ingresso del nuovo Presidente e suoi funzionari della Presidenza.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
    e. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Funzionario.

Art.26 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
    a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b. revoca da parte dell'Organo di Tutela;
    c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.13 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Funzionario più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.27 - Organo di Tutela: composizione, competenze e funzionamento

1. L'organo di Tutela è un'assemblea di associati, composti da associati fondatori, associati che hanno prestato almeno 2 anni nelle attività manageriali o 1 anno nell'amministrazione – in fine, nominati Senior dall'organo di Tutela. Tale assemblea compie tutte le attività straordinarie e al cessare o revoca del mandato del Presidente dell'associazione, individualizzano il nuovo presidente dell'organo della Presidenza.
2. L'organo di Tutela svolge il compito di:
    a. vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    c. supporto tramite la propria esperienza le attività progettuali
    d. ha facoltà di convocare un'assemblea composta dai rappresentanti degli associati operativi a scopo di consulto sulla delibera di attività progettuali o amministrazione operativa.
    e. nominare il nuovo funzionario Presidente dell'organo della Presidenza
    f. approvare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    g. deliberare sull'esclusione degli associati, con l'organo della Presidenza, sotto forma di camere bilaterali;
    h. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
    i. deliberare, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.28 - L'organo di controllo e revisione: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo e revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.29 - Competenze dell'organo di controllo e revisione

1. È compito dell'organo di controllo:
   a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   c. esercitare il controllo contabile;
   d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
   e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
   f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
   g. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Funzionari della presidenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.30 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Funzionari, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.31 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
   a. il libro degli associati;
   b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
5. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro due giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art.32 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Funzionari ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.33 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie

attività da:

a. quote associative;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. rendite patrimoniali;
e. attività di raccolta fondi;
f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.34 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 novembre.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art 36 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.37 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.38 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Data, 17/12/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
REGISTRATO IN DATA 30/12/2022
AL N. 6355 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € Allegato
(EURO . . . . .)
Il Funzionario
Vincenzo De Luca
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

(timbro dell'associazione)
il Presidente,